COMUNE DI SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO
C.A.P. 90020 - Via Mattarella n. 46
TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: protocollo@comunescillato.pa.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto:Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 Maggio 2021 ai sensi dell'art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n 22 come modificato ed integrato dall'art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n 11.

Estratto della deliberazione
n. 26 del 17.05.2021

Ufficio Proponente: Sindaco

Oggetto: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.

Presenti N. 9- assenti n. 1 Cammarata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto "Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.";

DATO ATTO che la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a "*disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo – per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide – una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento*"; in particolare ai sensi dell'art. 9 "*Misure per il superamento del Water Service Divide*"della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del "divario" del SII (Water Service Divide);

DATO ATTO che:

è in itinere la presentazione da parte del Governo nazionale del decreto legge ad oggetto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica";

l'art. 19 della bozza di decreto mira a *rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (ater service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno*", incentrando l'attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

tale norma non appare condivisibile in quanto non si cura delle realtà locali più modeste e non tiene conto del fatto che mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario – depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di

gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;
la suddetta norma azzera di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all'adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L'art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;
CONSIDERATO che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

Considerato inoltre che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;
RITENUTO pertanto che:
permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;
una diversa forma di gestione sarebbe di nocumento per le popolazioni dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;
i Comuni che gestiscono in via diretta il servizio idrico rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";
l'art. 19 della bozza di decreto legge in argomento abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015, che si esprime in coerenza alla necessità di garantire la gestione dirette del servizio idrico nella considerazione *che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati";*
RITENUTO quindi opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;
SENTITA l'esposizione in aula e la lettura della proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio, integralmente condivisi dall'intero Consiglio Comunale;
Omissis.....
VISTI il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTO il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/1212015 n. 221;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana",

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che , tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 9)

-Visto il TUEL;
-Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli (N. 9 presenti – N. 1 assente Cammarata)

Delibera

di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.